SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A6329

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 agosto 1997.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 9%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 3, comma 4, del 14 giugno 1996, n. 318, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 15 per cento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 7 agosto 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

97A6739

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 1997.

Determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 1997;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, punto 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, il saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna ed oltre il periodo di giorni trenta relativamente alle sovraimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, è stabilito nella misura del 5,44 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A6489

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Leonardo» a r.l., in Lauria.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2554 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione prima;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1995, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata alle società cooperative edilizie appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile:

Decreta

lo scioglimento, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa «Società cooperativa edilizia S. Leonardo» a.r.l., con sede in Lauria, costituita per rogito notaio dott. Giovanni De Monte in data 21 maggio 1969, registro società n. 76/69 del tribunale di Lagonegro.

Potenza, 31 luglio 1997

Il dirigente: RANDAZZO

97A6716

DECRETO 6 agosto 1997.

Riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili. Esplicazioni dei destinatari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuzione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore delle imprese edili;

Rilevato che la formulazione del suddetto decreto può risultare limitativa con riguardo alla individuazione dei destinatari dello stesso;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla esplicazione di tali destinatari al fine dell'effettivo conseguimento degli obiettivi del decreto citato;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 1125 del 31 luglio 1997;

Decreta:

All'art. 1 del decreto 7 maggio 1997, la locuzione «comitati paritetici» è sostituita con «organismi paritetici».

All'art. 2 del medesimo decreto la locuzione «comitati paritetici» è sostituita con «organismi paritetici» e la locuzione «la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, di cui all'art. 88 del contratto collettivo» è sostituita con «gli organismi nazionali paritetici per la prevenzione infortuni previsti dai contratti collettivi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 6 agosto 1997

Il Ministro: TREU

97A6669

DECRETO 7 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fanzan Case», in Thiene.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1995, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttore generale cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità della società cooperativa eseguta ai sensi della circolare Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia di abitazione sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Franzan Case», con sede in via Vittorio Veneto, 66, Thiene, costituita per rogito notaio Velo dott. Mario in data 21 marzo 1956 repertorio n. 10158, registro società n. 2897, tribunale di Vicenza, B.U.S.C. n. 445/54446.

Il presente decreto sarà pubblicato nalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 7 agosto 1997

Il direttore: MONACO

97A6715

DECRETO 7 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Marco Polo», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544, del codice civile, come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 giugno 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Marco Polo», con sede in Bari, B.U.S.C. n. 5769/217899, costituita per rogito del notaio Toni Mario in data 19 febbraio 1986, repertorio n. 7220, registro imprese n. 19446, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 7 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6698

DECRETO 7 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Grumbestini», in Grumo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 settembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Grumbestini», con sede in Grumo, B.U.S.C. n. 5721/217063, costituita per rogito del notaio Anna Spadone in data 14 febbraio 1986, repertorio n. 8923, registro imprese n. 19250, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 7 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6695

DECRETO 7 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ge.Ar.», in Cassano Murge.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 ottobre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ge.Ar.», con sede in Cassano Murge, B.U.S.C. n. 6167/229444, costituita per rogito del notaio De Luise Antonio in data 5 agosto 1987, repertorio n. 34428, registro imprese n. 21990, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 7 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6696

DECRETO 7 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Helios», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 luglio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Helios», con sede in Bari, B.U.S.C. n. 6349/235074, costituita per rogito del notaio Toni Mario in data 8 giugno 1988, repertorio n. 11606, registro imprese n. 23386, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 7 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6697

DECRETO 8 agosto 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio cooperative ortofrutticole di Basilicata - Ortofrutta - Soc. coop. a r.l.», in Potenza, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 dicembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio cooperative ortofrutticole di Basilicata - Ortofrutta - Soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio cooperative ortofrutticole di Basilicata - Ortofrutta - Soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dottor Domenico Antonio Zotta in data 6 novembre 1981, numero repertorio 7574, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Clemente Delli Colli, nato a Potenza il 20 luglio 1963 ed ivi residente, con studio in via Vaccaro n. 27, il rag. Carlo Salvatore, residente in Chieti in via E. Ianni n. 169/R e la dott.ssa Cinzia Frassanito, nata a Lecce il 13 ottobre 1959, con studio in via Pitagora n. 27, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6717

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 agosto 1997.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Fidia Research Sud.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la Fidia Research Sud S.p.a. è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la Fidia Research Sud S.p.a. ha ottenuto la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visti i decreti del Ministro dell'industria in data 6 settembre 1994 e 20 giugno 1996 con i quali è approvata l'esecuzione del programma operativo predisposto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979 dal commissario per la citata società;

Vista l'istanza del commissario in data 27 giugno 1997 volta ad ottenere una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno al fine di proseguire nell'esecuzione del programma approvato e l'espletamento della avviata procedura di vendita;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fidia Research Sud è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 4 luglio 1997.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A6713

DECRETO 14 agosto 1997.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. S.I.P.A.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. S.I.P.A. - Società italiana prodotti agroalimentari, è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto l'art. 2, primo comma, della citata legge n. 95/1979;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1997, emesso di concerto con il quale è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 6 dicembre 1996;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 giugno 1997 con il quale è stata concessa una proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un periodo di tre mesi decorrenti dal 6 giugno 1997, stimati sufficienti al fine di completare l'avviato *iter* di trasferimento del complesso aziendale;

Rilevato che si è incorsi in errore con riferimento ai presupposti di fatto del precisato decreto, atteso che la procedura di vendita in atto evidenzia l'impossibilità di una sua definizione entro il termine di scadenza dell'esercizio fissato con il decreto precisato;

Considerato altresì che esiste un rilevante interesse alla riforma dell'atto, al fine di consentire attraverso la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per un periodo congruo, la definizione della procedura di vendita in corso che potrebbe invece essere compromessa nel caso di interruzione delle attività aziendali, con conseguente pregiudizio per tutti gli interessi tutelati dalla legge 3 aprile 1979, n.95;

Decreta:

Articolo unico

In riforma del decreto interministeriale in data 30 giugno 1997 citato in premessa, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. S.I.P.A. - Società italiana prodotti agroalimentari, è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa fino al 31 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A6714

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 luglio 1997.

Riconoscimento del titolo di «Doctorat» in letteratura arabo-libanese, conseguito in ambito CEE al fine della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Elie Kallas;

Considerata l'attività di ricerca svolta dall'interessato;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 27 giugno 1997;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Doctorat» in letteratura arabo-libanese, conseguito in Francia dal dott. Elie Kallas, nato a Serhine il 17 luglio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1997

Il direttore del dipartimento: CIVELLO

97A6484

DECRETO 16 luglio 1997.

Riconoscimento del titolo di «Bachelor of Arts» e di «Master of Arts» in lingua e letteratura inglese conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Stephen Hastings;

Considerata l'attività di ricerca svolta dall'interessato;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 27 giugno 1997;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Bachelor of Arts» e di «Master of Arts» in lingua e letteratura inglese, conseguiti in Gran Bretagna dal dott. Stephen Hastings, nato a Barnet il 31 agosto 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1997

Il direttore del dipartimento: CIVELLO

97A6485

DECRETO 16 luglio 1997.

Riconoscimento dei titoli di «Diplom» in fisica e di «Doktorin der Naturwissenschaften» conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Sabine Stocker;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 27 giugno 1997;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Diplom» in fisica e di «Doktorin del Naturwissenchaften», conseguiti in Germania dalla dott.ssa Sabine Stocker, nata a Kelkheim il 24 aprile 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1997

Il direttore del dipartimento: CIVELLO

97A6486

DECRETO 16 luglio 1997.

Riconoscimento dei titoli di «Licence» e di «Maitrise» in lettere moderne e di «D.E.A.» in linguistica conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Marie Christine Jamet;

Considerata l'attività di ricerca svolta dall'interessata;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella sedùta del 27 giugno 1997;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Licence», di «Maitrise», in lettere moderne e di «D.E.A.» in linguistica, conseguiti in Francia dalla dalla dott.ssa Marie Christine Jamet, nata a Guebwiller il 26 novembre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1997

Il direttore del dipartimento: CIVELLO

97A6487

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 22 luglio 1997.

Valori e determinazione di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il lavoro italiano» dedicati all'industria e all'agricoltura, nei valori di L. 800 e L. 900.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 22 aprile 1996 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 1997, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il lavoro italiano»;

Riconosciuta l'oppurtunità di emettere, nell'anno 1997, due francobolli appartenenti alla suddetta serie dedicati all'industria e all'agricoltura;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1997, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il lavoro italiano» dedicati all'industria e all'agricoltura, nei valori di L. 800 e L. 900.

I francobolli sono stampati in rotolcalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40 per il valore di L. 800 e mm 40×30 per il valore di L. 900; formato stampa: mm 26×36 per il valore di L. 800 e mm 36×26 per il valore di L. 900; dentellatura: 13¼×14 per il valore di L. 800 e 14×13¼ per il valore di L. 900; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del valore di L. 800 raffigura un ingranaggio in forma di ruota dentata ed un moderno utensile industriale, con la leggenda «INDUSTRIA». La vignetta del valore di L. 900 raffigura il profilo stilizzato dell'Italia contornato da alberi, frutti e prodotti della terra, con la leggenda «AGRICOLTURA». Completano ciascun francobollo la leggenda «IL LAVORO ITALIANO», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «800» e «900».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A6488

DECRETO 28 luglio 1997.

Valori e determinazione di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati ad un'opera di Nicolò Cercignani e ad un'opera di Paolo Uccello, nei valori di L. 450 e L. 650.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti 22 aprile 1997, 8 maggio 1997 e i decreti in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, altri francobolli appartenenti alla serie anzidetta da dedicare all'opera di Nicolò Cercignani detto «Pomarancio il Vecchio», nel IV centenario della morte e all'opera di Paolo di Dono detto «Paolo Uccello», nel VI centenario della nascita;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con redio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1997; due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati ad un'opera di Nicolò Cercignani detto «Pomarancio il Vecchio», nel IV centenario della morte e ad un'opera di Paolo di Dono detto «Paolo Uccello», nel VI centenario della nascita, nei rispettivi valori di L. 450 e di L. 650.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 24×40 per il valore di L. 450 e mm 30×40 per il valore di L. 650; formato stampa: mm 20×36 per il valore di L. 450 e mm 26×36 per il valore di L. 650; dentellatura: 14 per il valore di L. 450 e 13¼×14 per il valore di L. 650; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del francobollo di L. 450 riproduce il dipinto a olio su tavola denominato «Madonna del Rosario» di «POMARANCIO IL VECCHIO» conservato nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Pomarance; la vignetta del francobollo di L. 650 riproduce un particolare della predella denominata «Il miracolo dell'ostia» di «PAOLO UCCELLO», custodita presso

la Galleria nazionale delle Marche, in Urbino. Completano ciascun francobollo la scritta «ITALIA» ed il rispettivo valore «450» e «650».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A6635

DECRETO 28 luglio 1997.

Valori e determinazione di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati ai giardini pubblici, nel valore di L. 800 per ciascun valore.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti 22 aprile 1997 e i decreti in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, altri francobolli appartenenti alla serie anzidetta dedicati ai giardini pubblici dei quali uno al Parco di Miramare, Trieste; uno al Parco Cavour, Sàntena (Torino); uno a Villa Sciarra, Roma; uno all'Orto Botanico, Palermo;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1997, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati ai giardini pubblici dei quali uno al Parco di Miramare, Trieste; uno al Parco Cavour, Sàntena (Torino); uno a Villa Sciarra, Roma; uno all'Orto Botanico, Palermo, nel valore di L. 800, per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: uno calcografico (nero) e tricromia offset; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

Ciascuna vignetta raffigura una immagine significativa del giardino rappresentato ed un elemento decorativo comune che si sviluppa sul lato sinistro e sul lato inferiore del francobollo, con le rispettive leggende «MIRAMARE - TRIESTE», «CAVOUR - SANTENA», «VILLA SCIARRA - ROMA» e «ORTO BOTANICO - PALERMO». Completano ciascun francobollo la leggenda «GIARDINI PUBBLICI», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A6636

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 agosto 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Falerno del Massico».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Falerno del Massico», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1993, con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale per la tipologia «Falerno del Massico» rosso ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;

Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» rosso, previsto nella misura di 6,0 g/l dall'art. 6 del disciplinare di produzione, è modificato nella misura di 4,5 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A6515

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Convenzione n. 301/88 - Piani di insediamenti produttivi (P.P.P.) fuori zona - Approvazione perizia di variante e proroga dei termini di convenzione. (Deliberazione n. 121/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 301/88, stipulata in data 8 marzo 1990 tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e la regione Molise regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera dei piani di insediamenti produttivi fuori zona, costituita da cinque distinti progetti presentati dai comuni di Larino, S. Giacomo degli Schiavoni, Petacciato, Portocannone e S. Martino in Pensilis;

Considerato che il CTAR con voto del 23 gennaio 1991 ha ridotto l'importo convenzionale da lire 13.970 milioni a lire 13.870 milioni, non essendo stato più messo a disposizione da parte del comune di S. Giacomo degli Schiavoni il previsto finanziamento di 100 milioni;

Viste le note n. 2817 dell'11 luglio 1996 e n. 5115 del 19 novembre 1996 con le quali la regione Molise, nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede l'approvazione di una perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive a quelle previste in convenzione;

Viste le delibere della giunta regionale n. 4622 del 18 novembre 1996 e n. 42 del 13 gennaio 1997, di approvazione della predetta perizia;

Considerato che il Nucleo di valutazione con rapporti n. 8/241 del 21 febbraio 1997 e n. 8/570 del 30 aprile 1997 esprime parere favorevole alla richiesta della regione Molise, sia per quanto concerne le varianti ed il nuovo quadro economico, sia per la proroga dei termini di convenzione;

Considerato che il Nucleo Ispettivo, con rapporto n. 9/808 del 4 marzo 1997 dichiara che le perizie di variante approvate dalle amministrazioni comunali rientrano tra quelle definibili come opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere stesse;

Ritenuto che occorre prorogare il termine convenzionale di un periodo congruo per le effettuazioni che tutte le operazioni di chiusura e che tale lasso temporale deve decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la variante progettuale e la proroga dei termini della convenzione di dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera;

2) di approvare il nuovo quadro economico.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Approvato dal CTAR	Da variante
Lavori	10.761	10.467	11.144
Imprevisti	412	645	344
Oneri lievitazione prezzi	81	70	202
Spese generali	970	1.235	1.229
I.V.A.	1.746	1.453	951
Totale	13 970	13.870	13 870

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n 275

97A6630

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 agosto 1997.

Modificazioni dello statuto sociale della Sanpaolo vita S.p.a.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo vita e le operazioni di capitalizzazione rilasciato alla Sanpaolo vita S.p.a., con sede in via Broletto n. 44, Milano;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Sanpaolo vita S.p.a. tenutasi in data 23 giugno 1997, nel corso della quale è stata deliberata la modifica dello statuto sociale, relativamente all'oggetto sociale, alla sede legale, al capitale sociale ed alla composizione del collegio sindacale;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche statutarie;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Sanpaolo vita S.p.a. con le modifiche apportate all'art. 2 - previsione della gestione delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni nonché istituzione, costi-

tuzione e gestione di fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del citato decreto; all'art. 3 - trasferimento della sede legale in Milano, via Santa Margherita n. 16; all'art. 5 - aumento del capitale sociale da lire 20 miliardi a lire 50 miliardi mediane attribuzione a capitale del versamento in conto futuro aumento capitale sociale; all'art. 17 - previsione del numero di componenti del collegio sindacale in tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A6741

REGIONE SARDEGNA

DECRETO ASSESSORIALE 7 agosto 1997.

Individuazione dei distretti industriali.

L'ASSESSORE DELL'INDUSTRIA

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;

Visto l'art. 36 della legge regionale 6 ottobre 1991, n. 317;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1993 concernente «Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione da parte delle regioni dei distretti industriali»;

Atteso che è stato dato mandato all'osservatorio industriale della Sardegna di predisporre un documento che, basandosi sui parametri fissati con il succitato decreto ministeriale del 21 aprile 1993, contenesse gli elementi certificati necessari per procedere alla delimitazione dei distretti predetti;

Atteso che sulla base del succitato documento, predisposto utilizzando i dati dal censimento 1991 dell'ISTAT e nel rispetto dei parametri fissati dal Ministero dell'industria con il più volte citato decreto del 21 aprile 1993, sono stati individuati i seguenti distretti industriali:

1) distretto del sughero di Calangianus - Tempio;

2) distretto del marmo di Orosei;

3) distretto del tappeto di Samugheo;

Rilevato che il documento predetto individua una ulteriore realtà distrettuale «Distretto del granito della Gallura», la cui area di riferimento, pur superando gli indicatori previsti dalla legge e nel rispetto dei criteri di autocontenimento, risulta secondariamente specializzata nell'estrazione e lavorazione del granito, in quanto l'attività di specializzazione primaria risulta essere quella del sughero;

Considerato che nel territorio della Gallura coesistono di fatto due diverse attività di specializzazione;

Atteso che in conseguenza, si è ritenuto opportuno formulare una ipotesi di individuazione di un quarto distretto industriale denominato «distretto del granito della Gallura»;

Atteso che, con nota n. 7139 del 26 maggio 1997 sull'ipotesi di individuazione dei predetti quattro distretti industriali in Sardegna è stato richiesto ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il parere dell'Unione delle camere di commercio artigianato e agricoltura;

Vista la nota in data 24 giugno 1997 prot. n. 532/I/2 dell'Unione delle camere di commercio artigianato e agricoltura della Sardegna con la quale la medesima Unioncamere ha espresso parere favorevole all'individuazione dei predetti quattro distretti industriali;

Vista la deliberazione adottata dalla giunta regionale nella seduta del 26 giugno 1997 (26/20);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 aprile 1993, citato in premessa, sono individuati i sottoelencati distretti industriali:

Denominazione distretto	Comuni interessati
Distretto del Sughero di Calangianus-Tempio Pausania	Aggius, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Luras, Monti, Tempio Pausania
Distretto del Marmo di Orosei	Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei
Distretto del Tappeto di Samugheo	Allai, Busachi, Fordongianus, Mogorella, Ruinas, Samugheo
Distretto del Granito della Gallura	Aggius, Alà dei Sardi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Padru, Calangianus, Luogosanto, Luras, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania

Il presente decreto sarà trasmesso per la notifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione sarda e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 7 agosto 1997

L'assessore: PINNA

97A6700

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 14 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato decreto rettorale del 10 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 contenente la nuova tabella XLV/2 relativa alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 10 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato come indicato nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli attuali articoli dello statuto da 651 a 673 incluso, relativi alle scuole di specializzazione in chirurgia generale I, chirurgia generale II, chirurgia generale III (ad indirizzo oncologico) sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'attuale art. 482, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alle scuole di specializzazione in chirurgia generale I (indirizzo: chirurgia generale) e in chirurgia generale II (indirizzo: chirurgia generale):

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN CHIRURGIA GENERALE I

Indirizzo: *Chirurgia generale*

Art. 483. È istituita presso l'Università di Messina la scuola di specializzazione in «Chirurgia generale» (indirizzo chirurgia generale).

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia generale. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 484. Il corso ha la durata di anni 6.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale; prevede altresì ore di attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie tanto universitarie che ospedaliere convenzionate della scuola sino al raggiungimento dell'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.

Per l'attuazione delle attività didattico-formative, programmate dal consiglio della scuola, concorrono le strutture ed il personale della facoltà di medicina e chirurgia: Istituto di metodologia clinica e terapie chirurgiche («clinica di chirurgia d'urgenza» e «clinica chirurgica 2ª» più quattro posti letti di Hospital Day) e delle strutture ospedaliere convenzionate.

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti nelle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato nel numero di sette per ogni anno di corso, per un totale di quarantadue specializzandi.

Sono ammessi al concorso di ammissione i possessori del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso università italiane o presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 485. Il piano di studio è determinato nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere secondo i principi formativi delle aree di addestramento sotto elencate:

Area A: Propedeutica.

Obiettivi: Lo specializzando inizia l'apprendimento dell'anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari:

F06A - Anatomia patologica;

F08A - Chirurgia generale;

F04B - Patologia clinica.

Area B: Semeiotica clinica e strumentale.

Obiettivi: Lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori scientifico-disciplinari:

F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia:

radiologia;
medicina nucleare
radioterapia oncologica.

F08A chirurgia generale:

semeiotica e metodologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale.

Area C: Chirurgia generale.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e del controllo a distanza.

Settori scientifico-disciplinari:

F21X - Anestesiologia:

anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post-operatorio;
terapia antalgica.

F08A - Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica;
chirurgia pediatrica;
chirurgia endoscopica.

Area D: Anatomia chirurgica e tecniche operatorie

Obiettivi: Lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A - Chirurgia generale:

anatomia chirurgica;
tecniche operatorie.

Area E: Chirurgia interdisciplinare.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare, anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologia multiple.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A - Chirurgia generale;
F08A - Chirurgia dell'apparato digerente;
F08D - Chirurgia toracica;
F08E - Chirurgia vascolare;
F09X - Chirurgia cardiaca;
F10X - Chirurgia urologica;
F20X - Chirurgia ginecologica;
F08B - Chirurgia plastica e ricostruttiva;
F08A - Chirurgia sostitutiva e dei trapianti;
F12B - Neurochirurgia;
F13C - Chirurgia maxillo-facciale;
F08A - Endocrinochirurgia;
F16A - Malattie apparato locomotore.

Area F: Organizzativa e gestionale.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare.

Lo specializzando deve sapere utilizzare le potenzialità dell'informatica nell'organizzazione del lavoro e nelle gestione della struttura.

Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico-legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A - Chirurgia generale;
F22A - Igiene generale ed applicata;
F22B - Medicina legale;
F22C - Medicina del lavoro;
L18C - Linguistica inglese;
K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Il piano degli studi del corso di specializzazione è così articolato negli anni:

I Anno.

Area A - Propedeutica:

patologia clinica;
patologia genetica;
metodologia di laboratorio;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia generale;
diagnostica istocitopatologica;
metodologia epidemiologica clinica.

Area B: Semeiotica clinica e strumentale:
radiologia;
medicina nucleare;
semeiotica e metodologia chirurgica;
semeiotica funzionale e strumentale.

II Anno.

Area A: Propedeutica;
anatomia ed istologia patologica;
istochimica ed immunoistochimica patologica;
citopatologia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia generale;
statistica medica e biometria.
Area B: Semeiotica clinica e stumentale:
semeiotica e metodologia chirurugica;
semeiotica funzionale e strumentale radioterapia oncologica.
Area C: Chirurgia generale:
chirurgia generale;
anestesia e rianimazione.

III. Anno.

Area C: Chirurgia generale:
terapia intensiva;
terapia del dolore;
chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.
Area D: Anatomia chirurgia e tecnica operatoria:
chirurgia generale.

IV Anno

Area C: Chirurgia generale:
terapia intensiva;
chirurgia generale;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia endoscopica;
endocrinochirurgia;
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.
Area D: Anatomia chirurgica e tecnica operatoria:
chirurgia generale;
chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo.
Area F: Organizzativa e gestionale:
igiene applicata;
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
bioetica.

V Anno

Area C: Chirurgia generale:
chirurgia geriatrica;
chirurgia oncologica;
chirurgia generale.
Area E: Chirurgia interdisciplinare:
chirurgia generale e ricostruttiva;
chirurgia vascolare;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
ortopedia e traumatologia.
Area F: Organizzativa e gestionale:
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
lingua inglese;
sistemi opetattvi

VI Anno.

Area E: Chirurgia interdisciplinare:
chirurgia toracica;
cardiochirurgia;
neurochirurgia;
urologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
ginecologia oncologica.

Area F: Organizzativa e gestionale:

chirurgia generale;
medicina legale;
medicina del lavoro;
inglese scientifico.

Al fine di conseguire gli scopi generali e quelli rappresentati nelle diverse aree e gli obiettivi specifici dei settori scientifico-disciplinari su riportati, l'attività didattica formale (200 ore per anno) è organizzata in attività teoriche (75 ore) ed attività seminariale (125 ore) comuni per tutti gli studenti. Essa sarà svolta se condo un calendario determinato annualmente dal consiglio della scuola.

Le ulteriori ore annue sono dedicate all'attività di dattica pratica professionalizzante rivolta all'addestra mento professionale e al tirocinio pratico. Essa sarà svolta in maniera continuativa per l'intero anno. L'atti vità didattica di addestramento professionale pratico e di tirocinio viene svolta nelle strutture indicate nell'art. 484 e comprende attività pratiche di laboratorio ed attività di addestramento professionale. La formazione professionale a tempo pieno avviene mediante la partecipazione alle attività medico-chirurgiche delle strutture annesse alla scuola.

A tal fine l'addestramento prevede che lo specializzando esegua personalmente i seguenti atti medici:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia dei quali almeno il 40% come primo operatore.

Degli atti chirurgici su indicati almeno il 10% deve essere eseguito in urgenza-emergenza.

Inoltre lo specializzando deve:

1) effettuare almeno 200 ore di attività presso il pronto soccorso generale del policlinico universitario;

2) prestare assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (almeno 50), a pazienti in emergenza-urgenza (almeno 150) a pazienti in elezione (almeno 600).

L'organizzazione del processo di addestramento (ivi compresa l'attività chirurgia in prima persona) viene attuata in maniera tale da garantire la graduale assunzione dei compiti assistenziali e comunque secondo il piano dettagliato delle attività formative formulato dal consiglio della scuola.

Art. 486. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività didattiche comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tuttori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola potrà predisporre apposito libretto che consenta il controllo delle attività svolte e dei progressi compiuti.

Annualmente, inoltre, può autorizzare, per un periodo non superiore ad 1 anno la frequenza all'estero in strutture coerenti con la finalità della scuola. Tale periodo, sulla scorta, di idonea documentazione. potrà essere riconosciuto ai fini della fequenza.

Art. 487. — L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto, su una tematica coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno 1 anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve avere frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver svolto con esito positivo il tirocinio, aver superato gli esami annuali, aver condotto in prima persona con graduale e progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati, aver partecipato alla conduzione di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE II

Indirizzo: *Chirurgia generale*

Art. 488. — Presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di medicina e chirurgia, è istituita la scuola di specializzazione in «Chirurgia generale II (indirizzo: chirurgia generale).

La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 489. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia.

Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale.

Art. 490. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 491. — Il corso ha la durata dl anni 6.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di attività didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio, guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie, tanto universitarie che ospedaliere convenzionate, della scuola sino al raggiungimento dell'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.

Art. 492. — Per l'attuazione delle attività didattico-formative, programmate dal consiglio della scuola, concorrono le strutture ed il personale della facoltà di medicina e chirurgia: Istituto di chirurgia generale e delle strutture ospedaliere convenzionate.

Art. 493. — Sulla scorta delle strutture, del personale e delle attrezzature, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 494. — Al concorso di ammissione sono ammessi i possessori di diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso università italiane o presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 495. — Il corso di specializzazione comprende le sottoelencate aree di addestramento professionalizzante.

Ciascuna area didattico-formativa comprende i seguenti settori scientifico-disciplinari ed i relativi insegnamenti.

A: *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento dell'anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi intormatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari:

F05A - Anatomia patologica;

F08A - Chirurgia generale:

fisiopatologia chirurgica;

informatica;

lingua inglese;

chirurgia sperimentale e microchirurgia;

F04B - Patologia clinica.

B1: *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: Lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori scientifico-disciplinari:

F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia: radiologia;

F08A - Chirurgia generale:

semeiotica e metodologia clinica;

semeiotica funzionale e strumentale.

C1: *Chirurgia generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico e meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e del controllo a distanza.

Settori scientifico-disciplinari:

F21X - Anestesiologia:

anestesia e rianimazione;

trattamento pre e post-operatorio;

terapia antalgica;

F08A - Chirurgia generale:

chirurgia generale;

chirurgia d'urgenza;

chirurgia oncologica;

chirurgia geriatrica;

chirurgia pediatrica;

chirurgia endoscopica.

D1: *Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A - Chirurgia generale:

anatomia chirurgica;

tecniche operatorie.

E1: *Chirurgia interdisciplinare*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialistici, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia: tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A - Chirurgia generale;
F08A - Chirurgia dell'apparato digerente;
F08D - Chirurgia toracica;
F08E - Chirurgia vascolare;
F09X - Chirurgia cardiaca;
F10X - Chirurgia urologica;
F20X - Chirurgia ginecologica;
F08B - Chirurgia plastica e ricostruttiva;
F08A - Chirurgia sostitutiva e dei trapianti;
F12B - Neurochirurgia;
F13C - Chirurga maxillo-facciale;
F08A - Endocrinochirurgia;
F16A - Malattie apparato locomotore.

F1: *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratterische delle strutture nelle quali è chiamato ad operare.

Lo specialzizando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nell'organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura.

Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico-legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A - Chirurgia generale;
F22A - Igiene generale ed applicata;
F22B - Medicina legale;
F22C - Medicina del lavoro.

Art. 496. — Il corso di specializzazione viene articolato dal Consiglio della scuola che determina:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche:

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree.

Art. 497. — La frequenza avverrà secondo delibera del consiglio della scuola e comprenderà attività pratiche di addestramento professionale.

A tale scopo, alla fine del corso, dovrà dimostrare di aver personalmente eseguito i sottoelencati atti medici specialistici:

a) alemno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Di tali interventi almeno il 10% deve essere eseguito in emergenza-urgenza.

Lo specializzando dovrà inoltre aver effettuato:

a) almeno 200 ore di attività di pronto soccorso;

b) assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (almeno 50), a pazienti in emergenza-urgenza (almeno 150), in elezione (almeno 600).

Art. 498. — Il consiglio della scuola potrà predisporre apposito libretto che consenta il controllo delle attività svolte e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Annualmente, inoltre, designerà tra i docenti della scuola i tutori preposti alla guida degli specializzandi.

Il consiglio: infine, può autorizzare, per un periodo non superiore ad un anno la frequenza all'estero in strutture coerenti con la finalità della scuola. Tale periodo, sulla scorta di idonea documentazione, potrà essere riconosciuto ai fini della frequenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 14 luglio 1997

Il rettore

97A6524

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 21 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in matematica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 aprile 1997, a condizione che siano recepite le indicazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 9 giugno 1997 che recepisce pienamente le indicazioni sopracitate;

Decreta:

L'art. 54 dello statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è soppresso e sostituito dal seguente:

Tabella XXII

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Art. 54. — Il corso di laurea in matematica ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e conoscenze della matematica pura ed applicata a livello scientifico.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso di laurea è di quattro anni. Il corso di studi prevede quindici annualità di insegnamenti, anche divisibili in moduli semestrali. Nel computo degli esami sostenuti due moduli semestrali equivalgono ad un insegnamento annuale.

Un insegnamento annuale consiste di almeno 70 ore di lezioni, un modulo semestrale di almeno 35 ore. Ogni insegnamento è di norma accompagnato da esercitazioni per un numero di ore pari a quello delle lezioni. Le esercitazioni costituiscono parte integrante dell'insegnamento corrispondente.

Sono previsti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

La scelta dell'indirizzo è regolata dal consiglio del corso di laurea tramite il piano didattico, predisposto annualmente prima dell'inizio dell'anno accademico. Il piano didattico contiene, in particolare, l'indicazione degli eventuali moduli semestrali e le corrispondenti modifiche del piano di studi, descritto più avanti e basato sull'ipotesi che tutti i corsi siano annuali.

La scelta dell'indirizzo avviene, di norma, dopo il secondo anno. Lo studente deve presentare un piano di studio, che sia in accordo con il piano di studio consigliato, oppure un piano di studio individuale in deroga ad esso. Nel primo caso il piano di studio è automaticamente approvato; nel secondo caso deve essere sottoposto all'approvazione del consiglio di corso di laurea, che può approvarlo o chiederne una revisione.

Tutti i piani di studio dovranno comunque essere in accordo, così come il piano di studio consigliato, con i seguenti principi generali, indicati nella tabella XXII, allegata al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 febbraio 1996:

a) il piano di studio deve contenere: almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disci-

plinare dell'algebra; almeno l'equivalente di cinque moduli semestrali nell'area disciplinare della geometria; almeno l'equivalente di cinque moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica; almeno l'equivalente di tre moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica matematica; almeo l'equivalente di quattro moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica.

b) in aggiunta agli insegnamenti indicati al punto *a)*, i piani di studio degli studenti dell'indirizzo generale devono contenere: almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari dell'algebra e della geometria; almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica; almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, della fisica matematica e dell'analisi numerica.

c) in aggiunta agli insegnamenti indicati al punto *a)*, i piani di studio degli studenti dell'indirizzo didattico devono contenere: almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari della logica matematica e delle matematiche complementari; almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, dell'analisi numerica e dell'informatica.

d) in aggiunta agli insegnamenti indicati al punto *a)*, i piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo devono contenere: almeno l'equivalente di tre moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, dell'analisi numerica, della ricerca operativa e dell'informatica; l'equivalente di almeno quattro moduli semestrali obbligatori, che verranno indicati nel piano didattico annuale, in relazione ai diversi orientamenti.

Il consiglio di corso di laurea, nell'esaminare i piani di studio dell'indirizzo didattico, avrà cura di controllare che la scelta degli insegnamenti indicati al punto *c)* sia idonea a completare la preparazione culturale e professionale di futuri insegnamenti.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori dei primi due anni, comuni a tutti gli indirizzi, i seguenti corsi annuali:

1° Anno:

1) algebra,

2) analisi matematica I,

3) fisica generale I,

4) geometra I.

2° Anno:

1) analisi matematica II,

2) fisica generale II,

3) geometria II,

4) meccanica razionale.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studio che indichi l'indirizzo ed i corsi opzionali; tali corsi potranno essere scelti dallo studente secondo lo schema appresso riportato.

Sono insegnamenti fondamentali, obbligatori per ciascun indirizzo, i seguenti:

1) istituzioni di analisi superiore;

2) istituzioni di fisica matematica;

3) istituzioni di geometria superiore.

Inoltre, sono obbligatori:

a) per l'indirizzo generale,

un insegnamento da scegliere, tra quelli attivati, in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) geometria superiore;
istituzioni di algebra superiore.

B) analisi superiore;

C) analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
fisica matematica;

b) per l'indirizzo didattico,

due insegnamenti da scegliere nel seguente gruppo *D)* ed un insegnamento da scegliere nel seguente gruppo *E)* (in entrambi i casi nell'ambito degli insegnamenti attivati):

D) didattica della matematica;
logica matematica;
matematiche complementari;
storia delle matematiche;

E) analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
statistica matematica;
teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici;.

c) per l'indirizzo applicativo, orientamento fisico-matematico:

1) calcolo delle probabilità;

2) fisica matematica;

d) per l'indirizzo applicativo, orientamento informatico:

1) calcolo delle probabilità;

2) teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici.

e) per l'indirizzo applicativo, orientamento numerico:

1) calcolo delle probabilità;

2) calcolo numerico;

f) per l'indirizzo applicativo, orientamento probabilistico-statistico:

1) calcolo delle probabilità;

2) statistica matematica.

I rimanenti insegnamenti, uno per gli indirizzi generale e didattico e due per l'indirizzo applicativo, vanno scelti tra gli insegnenti attivati compresi nel successivo elenco, ovvero tra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della stessa università o di altre università dell'area romana, purché coerenti con il piano di studi dello studente ed inseriti nel piano didattico annuale approvato dal consiglio di corso di laurea.

Il piano didattico annuale fissa anche le eventuali propedeuticità tra i vari insegnamenti.

Elenco degli insegnamenti

A01A - Logica matematica:

istituzioni di logica matematica
logica matematica
teoria deli insiemi
teoria dei modelli
teoria della ricorsività

A01B - Algebra:

algebra
algebra superiore
algebra commutativa
algebra computazionale
algebra ed elementi di geometria
alebra lineare
istituzioni di algebra superiore
matematica discreta (settore A01B)
teoria algebrica dei numeri
teoria dei gruppi

A01C - Geometria:

geometria
geometria algebrica
geometria combinatoria
geometria descrittiva
geometria differenziale
geometria e algebra
geometria superiore
istituzioni di geometria superiore
matematica discreta (settore A01C)
spazi analitici
topologia
topologia algebrica
topologia differenziale

A01D - Matematiche complementari:

didattica della matematica
fondamenti della matematica
matematiche complementari
matematiche elementari da un punto di vista superiore
storia delle matematiche
storia dell'insegnamento della matematica

A02A - Analisi matematica:

analisi armonica
analisi convessa
analisi funzionale
analisi matematica
analisi non lineare
analisi superiore
calcolo delle variazioni
equazioni differenziali
istituzioni di analisi matematica
istituzioni di analisi superiore
matematica applicata (settore A02A)
teoria dei numeri
teoria delle funzioni
teoria matematica dei controlli

A02B - Probabilità e statistica matematica:

calcolo delle probabilità
calcolo delle probabilità e statistica matematica
filtraggio e controllo stocastico
metodi matematici e statistici (settore A02B)
metodi probabilitistici statistici e processi stocastici
processi stocastici
statistica matematica (settore A02B)
teoria dei giochi (settore A02B)
teoria dell'affidabilità
teoria delle code
teoria delle decisioni (settore A02B)

A03X - Fisica matematica:

equazioni differenziali della fisica matematica
fisica matematica
istituzioni di fisica matematica
matematica applicata (settore A03X)
meccanica analitica
meccanica del continuo
meccanica razionale
meccanica razionale con elementi di meccanica statistica
meccanica superiore

metodi e modelli matematici per le applicazioni
metodi geometrici della fisica matematica
metodi matematici e statistici (settore A03X)
metodi matematici per l'ingegneria (settore A03X)
propagazione ondosa
sistemi dinamici
stabilità e controlli
teorie relativistiche

A04A - Analisi numerica:
analisi numerica
calcolo numerico
calcolo parallelo
calcolo numerico e programmazione
laboratorio di programmazione e calcolo
matematica applicata (settore A04A)
matematica computazionale
metodi di approssimazione
metodi numerici per la grafica
metodi numerici per l'ingegneria
metodi numerici per l'ottimizzazione

A04B - Ricerca operativa:
grafi e reti di flusso
metodi e modelli per il supporto alle decisioni
metodi e modelli per la logistica
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione
metodi e modelli per la pianificazione economica
metodi e modelli per la pianificazione territoriale
modelli di sistemi di produzione
modelli di sistemi di servizio
ottimizzazione
ottimizzazione combinatoria
programmazione matematica
ricerca operativa
tecniche di simulazione
teoria dei giochi (settore A04B)

Fisica (B01A, B01B, B01C, B02A):
complementi di fisica generale (B01C)
didattica della fisica (B01C)
esperimentazioni di fisica (B01A)
fisica (B01B)
fisica generale (B01A)
fisica sperimentale (B01B)
fisica teorica (B02A)
laboratorio di fisica (B01B)
laboratorio di fisica generale (B01A)
preparazione di esperienze didattiche (B01C)

Informatica (K05A, K05B):
calcolatori elettronici (K05A)
fondamenti di informatica (K05A)
fondamenti dell'informatica (K05B)
informatica generale (K05B)
informatica applicata (K05B)
informatica teorica (K05A, K05B)
laboratorio di informatica (K05B)
sistemi di elaborazione (K05A)
sistemi di elaborazione dell'informazione (K05B).

In caso di attivazione del corso di diploma in matematica, il piano didattico annuale dovrà prevedere che almeno sei moduli semestrali siano comuni per gli studenti del corso di laurea e del corso di diploma.

Per gli studenti in possesso del diploma universitario in matematica, il consiglio del corso di laurea predispone, sentito lo studente, un piano di studio individuale, anche in deroga alle disposizioni precedenti, che completi la sua preparazione in relazione all'indirizzo prescelto. In ogni caso il piano di studio per conseguire la laurea in matematica dovrà contenere l'equivalente di almeno undici annualità scelte tra gli insegnamenti delle aree disciplinari della logica matematica, dell'algebra, della geometria, delle matematiche complementari, dell'analisi matematica, della probabilità e statistica matematica, della fisica matematica, dell'analisi numerica e della ricerca operativa.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito le lezioni e superato gli esami di tutti gli insegnamenti del piano di studio approvato. Inoltre, per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente è tenuto a dimostrare, con modalità definite dal piano didattico, e preferibilmente entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.

Il consiglio del corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea, che deve comprendere almeno la discussione di una dissertazione scritta.

Superato l'esame di laurea, lo studente consee il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto. L'indirizzo seguito potrà essere indicato a richiesta dell'interessato nei certificati.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1997

Il rettore

97A6729

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina a commissari del Governo nelle regioni Piemonte, Molise e Basilicata

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 254, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Cavallo dott. Antonio è stato nominato commissario del Governo nella regione Piemonte, a decorrere dal 15 maggio 1997.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 253, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Noce dott. Alfonzo Rodolfo Antonio è stato nominato commissario del Governo nella regione Molise, a decorrere dal 15 maggio 1997.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 256, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe Civitate dott. Giuseppe è stato nominato commissario del Governo nella regione Basilicata, a decorrere dal 15 maggio 1997.

97A6707

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Bridgetown il 25 ottobre 1995.

Il giorno 21 luglio 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Bridgetown il 25 ottobre 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 7 aprile 1997, n. 107, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1997

In conformità all'art. 13 l'accordo è entrato in vigore in data 21 luglio 1997.

98A6718

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i provvedimenti sotto specificati è stata trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialtà medicinali per uso umano.

Estratto del decreto n 338/97 del 25 luglio 1997

Specialità: BEGRIVAC:

1 fiala siringa 0,5 ml (1 dose), A.I.C. n. 022143251;

1 fl. ml. 10 (20 dosi), A.I.C. n. 022143248.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sopra elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18 - Milano, codice fiscale 00832400154, è ora trasferita alla società Chiron S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1 - Siena, codice fiscale 01392770465.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto del decreto n 342/97 del 25 luglio 1997

Specialità: INFLEXAL BERNA:

1 fiala 0,5 ml, A.I.C. n. 012836223;

1 fiala sir. 0,5 ml, A.I.C. n. 012836235.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sopra elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna S.r.l , con sede in Rehhagstrasse, 79 - 3001 Berna (Svizzera), è ora trasferita alla società· Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede in via Bellinzona, 39 - Como, codice fiscale 00190430132.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

97A6743

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Balit - Società cooperativa a r.l.», in Drusacco Vico Canavese, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 8 agosto 1997 il dott. Franco D'Agostino è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Palit - Società cooperativa a r l.», con sede in Drusacco Vico Canavese (Torino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 19 ottobre 1991, in sostituzione del rag. Paolo Monzeglio, dimissionario.

97A6722

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Informatic Center a r.l.», in Lamezia Terme

Con decreto direttoriale in data 8 agosto 1997 il sig. Scalise Carmelino è stato nominato liquidatore della cooperativa «Informatic Center a r.l.», con sede in Lamezia Terme, in sostituzione della sig.ra Serra Antonia ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

97A6723

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Falco - Società cooperativa artigiana a responsabilità limitata», in Lamezia Terme.

Con decreto direttoriale in data 8 agosto 1997 il sig. Cristando Battista è stato nominato liquidatore della cooperativa «Falco - Società cooperativa artigiana a responsabilità limitata», con con sede in Lamezia Terme, in liquidazione, in sostituzione dei signori Talarico Francesco e Caimi Francesco ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

97A6724

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della «Compagnia di Firenze S.p.a.», in Firenze

Con decreto 24 luglio 1997 il dott. Alessandro Falcione è nominato commissario liquidatore della «Compagnia di Firenze S.p.a.», con sede in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Antonio Marotti.

97A6719

Nomina del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «La Normanna di previdenza e sicurtà», in Palermo

Con decreto 30 luglio 1997 il prof. Giuseppe Terranova è nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorrso «La Normanna di previdenza e sicurtà», con sede in Palermo.

97A6720

Nomina del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Fiduciaria di previdenza - Mutual Credit Insurance», in Bari.

Con decreto 30 luglio 1997 il dott. Umberto Casale è nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorrso «Fiduciaria di previdenza - Mutual Credit Insurance», con sede in Bari e sede operativa in Milano.

97A6721

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore: G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari, per la disciplina «industrie agrarie»;

settore: G02A Agronomia e coltivazioni erbacee, per la disciplina «ecologia agraria»;

settore: G02B Coltivazioni arboree, per la disciplina «arboricoltura generale».

Facoltà di economia:

settore: P01A Economia politica, per la disciplina «microeconomia»;

Facoltà di giurisprudenza:

settore: N10X Diritto amministrativo, per la disciplina «diritto amministrativo».

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore: L09A Glottologia e linguistica, per la disciplina «linguistica generale».

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore: F13B Malattie odontostomatologiche

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore: D01A Paleontologia e paleoecologia, per la disciplina «paleontologia».

Facoltà di scienze politiche:

settore: Q02X Scienza politica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'ateneo.

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1993 di assegnazione di posti su piano triennale 1991-93, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: P01A Economia politica, per la disciplina «macroeconomia» (sede di Forlì).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà di economia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di economia, sarà tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze del corso di laurea in economia e commercio e delle sue strutture scientifiche, unicamente nella sede di Forlì, e ad impegnarsi nella domanda a pena di nullità della medesima ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1993 di assegnazione di posti su piano triennale 1991-93, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: D04A Geofisica della terra solida, per la disciplina «fisica terrestre» (sede di Ravenna).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sarà tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze del corso di laurea in scienze ambientali e delle sue strutture scientifiche, unicamente nella sede di Ravenna, e ad impegnarsi nella domanda a pena di nullità della medesima ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

settore: P01B Politica economica (sede di Forlì).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà di scienze politiche entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di scienze politiche, sarà tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche e delle sue strutture scientifiche, unicamente nella sede di Forlì, e ad impegnarsi nella domanda a pena di nullità della medesima ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n 238;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1996 di assegnazione di posti su piano triennale 1994-96, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: P01G Economia internazionale, per la disciplina «economia dell'integrazione Europea» (sede di Forlì).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà di scienze politiche entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di scienze politiche, sarà tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche e delle sue strutture scientifiche, unicamente nella sede di Forlì, e ad impegnarsi nella domanda a pena di nullità della medesima ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

97A6646

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

Facoltà di chimica industriale:

settore: C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali, per la disciplina «chimica dell'ambiente».

Facoltà di economia

settore. S04A Matematica per le applicazioni economiche, per la disciplina «elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie».

Facoltà di farmacia:

settore: E08X Biologia farmaceutica, per la disciplina «botanica farmaceutica».

Facoltà di ingegneria:

settore: D01B Geologia stratigrafica e sedimentologia, per la disciplina «geologia»;

settore: H08A Architettura tecnica, per la disciplina «architettura tecnica».

Facoltà di lettere e filosofia:

settore: Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per la disciplina «sociologia della comunicazione».

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore: L19B Linguistica tedesca, per la disciplina «lingua tedesca».

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore: F07A Medicina interna, per la disciplina «medicina interna».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore: B02A Fisica teorica, per la disciplina «fisica teorica»;

settore: A01D Matematiche complementari, per la disciplina «didattica della matematica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

settore: L19B Linguistica tedesca, per la disciplina «lingua tedesca» (sede di Forlì).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà di scienze politiche entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di scienze politiche, sara tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze del corso di laurea in scienze politiche e delle sue strutture scientifiche, unicamente nella sede di Forlì, e ad impegnarsi nella domanda a pena di nullità della medesima ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1993 di assegnazione di posti su piano triennale 1991-93, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina e il settore sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: P02B Economia e gestione delle imprese, per la disciplina «marketing».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di scienze statistiche entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Forlì dell'Università degli studi di Bologna, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la scuola interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: L18C Linguistica inglese, per la disciplina «linguistica inglese».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al direttore della Scuola sopracitata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Forlì, è tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze della Scuola sopracitata e delle sue strutture scientifiche, unicamente nella sede di Forlì, e ad impegnarsi nella domanda a pena di nullità della medesima ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

97A6647

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia.

settore scientifico-disciplinare. M08A, disciplina di «storia della filosofia moderna».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A6746

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà sottoelencate di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare: G01X Economia ed estimo rurale.

Facoltà di giurisprudenza·

settore scientifico-disciplinare: N20X Filosofia del diritto, per la disciplina «metodologia della scienza giuridica»,

settore scientifico-disciplinare: N01X Diritto privato, per la disciplina «istituzioni di diritto privato».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali·

settore scientifico-disciplinare: A02A Analisi matematica, per la disciplina «analisi matematica»;

settore scientifico-disciplinare: C01A Chimica analitica, per la disciplina «chimica analitica»;

settore scientifico-disciplinare: C05X Chimica organica, per la disciplina «chimica organica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6705

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza·

settore scientifico-disciplinare: N08X Diritto costituzionale, per la disciplina «diritto costituzionale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6706

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di giurisprudenza:

storia dell'economia politica;

settore scientifico-disciplinare: P01A Economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6577

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189